

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Mercoledì 27 **del mese di** Luglio  
**dell' anno** 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IPPC - INDICAZIONI PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI E LE  
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER I RINNOVI DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
(AIA).

**Cod.documento** GPG/2011/1225

**Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1225**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

VISTI:

- la direttiva IPPC 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento che abroga la precedente direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo n.195 del 19 agosto 2005, "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2008/1/CE così come il DLgs 152/2006 parte seconda e segnatamente titolo III-bis che ne costituisce recepimento ed attuazione, come modificato in particolare dal DLgs 128/2010 che ha abrogato il precedente DLgs 59/2005, disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate negli specifici allegati;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata

ambientale (AIA) degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la legge regionale n. 21/2004 provvede a recepire nell'ordinamento regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal D. DLgs. 372/1999, ad individuare nella Provincia l'autorità competente alla effettuazione dei procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in quanto la Provincia in Emilia - Romagna rappresenta l'autorità preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione concernente i procedimenti autorizzatori;
- con deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 2411 sono state approvate le guide e le relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale in relazione alla specificità dei settori assoggettati alla normativa IPPC e in particolare:
  - guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per i settori industriali, che ne costituisce l'ALLEGATO 1;
  - guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per il settore dei rifiuti, che ne costituisce l'ALLEGATO 2, con una articolazione particolare per le discariche di rifiuti, che ne costituisce l'ALLEGATO 3;
  - guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, che ne costituisce l'ALLEGATO 4;
- il termine previsto dalla direttiva 96/61/CE per il funzionamento degli impianti esistenti secondo i requisiti ivi previsti attraverso le condizioni di autorizzazione o mediante il riesame delle prescrizioni era il 30 ottobre 2007;
- la Regione Emilia-Romagna ha esercitato il proprio ruolo definito nella L.R. 21/2004 emanando direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni delegate alle

Province e per la definizione delle spese istruttorie durante la fase di rilascio delle AIA;

- il DLgs 152/2006 prevede che l'AIA è rinnovata dall'autorità competente ogni 5 anni, ogni 6 anni nel caso l'impianto risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, 8 anni nel caso l'impianto risulti registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, 10 anni per gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII (a partire dai rinnovi delle autorizzazioni vigenti, che scadranno e dovranno essere rinnovate entro il termine naturale previsto dalla normativa precedente);
- il DLgs 152/2006 prevede all'art. 29-octies che il gestore per ottenere il rinnovo dell'AIA presenta, sei mesi prima della scadenza, una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda di AIA;
- con delibera n.2285 del 22 dicembre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito ad ARPA la realizzazione del progetto, conservato agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico al prot. PG.2008.0282776 del 25 novembre 2008, per la "realizzazione di un sistema informatizzato per la gestione delle informazioni di interesse ambientale e territoriale a supporto delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale" per la gestione e pubblicazione tramite sportello telematico delle comunicazioni fra imprese e PA, comprensive di funzionalità rispondenti alle esigenze della Regione e correlate alla realizzazione dell'osservatorio IPPC regionale;
- con delibera 719/2010, sono stati approvati le varianti di sviluppo software relative al progetto esecutivo approvato con deliberazione 2285 del 22/12/2008 ed il relativo servizio di supporto specialistico all'avviamento dell'utilizzo del portale AIA, per rispondere alle esigenze emerse a seguito dell'implementazione della gestione dei report, e agli ulteriori requisiti emersi nel corso degli incontri organizzati dalla Regione con le Amministrazioni provinciali, ARPA e i rappresentanti di Confindustria e delle Associazioni di categoria;
- le tematiche legate alle funzionalità, agli sviluppi futuri e all'utilizzo del portale, anche alla luce del rinnovato quadro normativo nazionale e comunitario,

hanno continuato ad essere oggetto di confronto e approfondimento negli incontri avvenuti il 17 maggio 2010 e il 16 dicembre 2010; durante i succitati incontri si è confermato che, ormai conclusa la fase di rilascio delle prime AIA per gli impianti IPPC dell'Emilia-Romagna, si condivide la valutazione che l'argomento che riveste maggiore priorità di realizzazione quale servizio da implementare è quello della gestione della reportistica, poiché consente di:

- o fornire una immediata semplificazione per le imprese nell'invio del report annuale;
  - o attivare un meccanismo di tracciabilità delle informazioni che permetterà la revisione della struttura della domanda in vista dei prossimi rinnovi della AIA, introducendo semplificazioni per i gestori ed evitando ridondanze di dati;
- si è pertanto condivisa l'opportunità di individuare il portale quale strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC con i dati dell'anno 2010, da effettuare entro aprile 2011 tramite caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori tramite apposita procedura, e sono state fornite attraverso la determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1063/2011 le indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale 2010 tramite i servizi del portale AIA-IPPC;
  - i report raccolti sul portale IPPC-AIA potranno inoltre contribuire all'applicazione del principio di informazione e partecipazione del pubblico, in quanto le autorità competenti hanno la possibilità di renderli disponibili alla consultazione del pubblico sullo stesso portale web, come già avviene per gli atti autorizzativi;
  - si ritiene opportuno che vengano attivate anche le funzionalità di presentazione delle domande e pubblicazione delle domande e dei rapporti ispettivi ARPA attraverso i servizi del portale IPPC-AIA in relazione alle finalità proprie del portale a supporto dell'attuazione della normativa IPPC di favorire la partecipazione, contribuire alla semplificazione delle procedure, costituire un sistema di tracciabilità dei risultati dei controlli e un supporto per la definizione delle direttive regionali;

- in base alle informazioni sullo stato autorizzativo degli impianti presenti sul portale regionale IPPC-AIA, risulta che già nel 2011 sono previste le prime scadenze delle autorizzazioni per diversi impianti AIA, ed è previsto un picco nelle scadenze delle AIA a partire dal secondo semestre del 2012, e in particolare a Ottobre 2012, allo scadere del quinto anno successivo al termine previsto dalla direttiva europea del 30 ottobre 2007, con prevedibile picco di presentazione di domande di rinnovo 6 mesi prima della scadenza, come si evince dal riepilogo qualitativo riportato nell'appendice 2 alla presente deliberazione;

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare specifiche indicazioni in merito alla redazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di fornire strumenti utili a facilitare la presentazione delle domande di rinnovo da parte dei gestori nonché al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;
- sia necessario dare concreta attuazione ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- le informazioni contenute nelle comunicazioni annuali (report) dei gestori costituiscono un quadro informativo sull'impianto sufficiente a non richiedere per i rinnovi delle AIA di impianti già autorizzati la presentazione di tutte le informazioni previste dalla modulistica regionale vigente, svolgendo essi parzialmente la funzione di "aggiornamento delle informazioni" per le autorità competenti e gli enti coinvolti prevista per le domande di rinnovo;
- sia opportuno che vengano fornite indicazioni per lo svolgimento delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali;

DATO ATTO CHE:

- durante i momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole, ARPA e con le associazioni di categoria interessate per l'attuazione coordinata della normativa IPPC, è stato deciso di demandare ad un apposito gruppo, composto con la rappresentanza di Province, ARPA e associazioni di categoria dei gestori, il lavoro di approfondimento, alla luce dell'esperienza

acquisita durante le fasi di rilascio delle prime AIA, relativo a:

- necessità e proposte di intervento sulla struttura della domanda di AIA deliberata nel 2004 (D.G.R. 2411/2004);
- individuazione di indicazioni e proposte sulla possibilità di semplificazione della domanda di rinnovo per gli impianti già dotati di AIA, tenendo conto degli elementi informativi compresi nel Piano di monitoraggio e controllo, e in particolare nel reporting, e della tracciabilità della conformità dell'impianto alle condizioni di AIA;
- nell'ambito dell'attività del gruppo di lavoro è stata svolta una ricognizione tra le Province e le Sezioni ARPA provinciali che hanno collaborato alle istruttorie in merito agli allegati alla domanda di AIA e a questioni per le quali si è ritenuto opportuno un approfondimento; le osservazioni e le proposte raccolte sono di varia natura e comprendono proposte per le domande di rinnovo, proposte di revisione di alcune parti della modulistica e proposte di approfondimento su temi specifici;
- si ritiene prioritario, vista l'imminenza della scadenza di molte delle AIA rilasciate, procedere alla approvazione delle indicazioni per le domande di rinnovo, utilizzando per la domanda di rinnovo, ove se ne rilevi la necessità alla luce delle indicazioni fornite, la modulistica vigente approvata con la citata D.G.R. 2411/04, e rimandando ad una fase successiva il lavoro di revisione e approfondimento della modulistica approvata;
- sugli schemi di indicazioni per:
  - la redazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, elaborate sulla base dell'attività dell'apposito gruppo di lavoro, riportate in allegato 1;
  - lo svolgimento delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, riportate in allegato 2;

si sono svolti momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole, ARPA e le associazioni di categoria interessate, che hanno nel complesso valutato positivamente le indicazioni proposte;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1173/2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31 dicembre 2010"
- n. 2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a. di approvare le indicazioni per la redazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, che costituiscono l'ALLEGATO 1 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
- b. di approvare le indicazioni per lo svolgimento delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali che costituiscono l'ALLEGATO 2 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
- c. di dare mandato al Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa di fornire con proprio atto le indicazioni per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA;
- d. di dare atto che gli oneri per il servizio di supporto per l'utilizzo del portale IPPC-AIA troveranno copertura all'interno dei finanziamenti annuali previsti dall'art. 21 comma 1 lettera b) della L.R.n. 44/1995 e s.m.i.;

e. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

— — —

**INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).**

**Principi generali per la redazione della domanda di rinnovo**

La legislazione nazionale prevede che ai fini del rinnovo dell'AIA, sei mesi prima della scadenza venga presentata una domanda di rinnovo allegando una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per la domanda di AIA. Quanto segue intende fornire indicazioni per la redazione della domanda di rinnovo da parte dei gestori in modo da sfruttare l'esperienza acquisita durante le istruttorie delle prime AIA, venendo incontro alle richieste di semplificazione avanzate dai soggetti coinvolti, allo scopo di ridurre la necessità di produzione e invio di documentazione cartacea e di sviluppare al contempo la condivisione e l'utilizzo delle informazioni, valorizzando il peso del reporting annuale dei gestori.

Gli impianti in esercizio in possesso di AIA sono sottoposti al Piano di monitoraggio e controllo, definito nell'AIA e articolato in maniera tale da comprendere tutti i controlli da effettuarsi da parte del gestore dell'impianto e da parte di ARPA per la produzione e l'utilizzo di tutti i dati necessari al controllo e monitoraggio delle emissioni. Una parte dei dati raccolti dal gestore è conservata presso l'impianto, un'altra parte, conformemente a quanto prescritto in autorizzazione è inviata agli enti competenti, generalmente attraverso un report annuale, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno, assolvendo all'obbligo previsto nella normativa di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. E' inoltre possibile che ulteriori modalità di invio siano definite nelle AIA dei singoli impianti.

Con l'invio dei report periodici sono comunicate solitamente le informazioni relative alle principali emissioni nelle diverse componenti ambientali e ai consumi di risorse ed energia, oltre alle informazioni specifiche relative a

ciascuna tipologia produttiva. Per i settori ceramiche e allevamenti sono stati approvati sistemi di reporting standardizzati a livello regionale con delibere n. 152/2008 e 2306/2009.

Con la determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 1063 del 02/02/2011 si è individuato quale strumento obbligatorio per l'invio dei report da parte del gestore il portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) che servirà, oltre che come strumento per standardizzare e semplificare le procedure di invio e strutturare i dati per gli impianti che decideranno di compilarlo on-line (appartenenti alle categorie ceramiche e allevamenti che dispongono già di un sistema di reporting standardizzato), anche come punto di raccolta per la pubblicazione degli stessi report, assicurando quindi l'informazione relativamente alle emissioni degli impianti.

L'orientamento generale emerso anche dalle consultazioni effettuate è che le informazioni contenute nel report e le altre informazioni già dichiarate o già precedentemente fornite in occasione della prima domanda di AIA, nonché quelle in possesso delle autorità competenti e di ARPA possano fornire un quadro informativo sull'impianto sufficiente a non richiedere per i rinnovi delle AIA di impianti già autorizzati la presentazione di tutte le informazioni previste dalla modulistica regionale.

Pertanto nel caso di richiesta di rinnovo che **non comprenda richieste di modifiche** non comunicate precedentemente, il gestore potrà evitare di ripresentare le schede e alcuni degli allegati (come meglio dettagliato nel seguito) contenenti tipologie di informazioni già coperti dall'aggiornamento annuale contenuto nel report.

Per le domande di rinnovo è opportuno infatti concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla domanda precedente, in un'ottica rivolta non solo verso l'assetto e le trasformazioni dell'impianto e delle relative pertinenze, ma anche verso le evoluzioni del contesto ambientale e territoriale in cui si inserisce l'impianto e dei progressi tecnologici intervenuti dal momento della precedente istruttoria. Gli aspetti da sviluppare maggiormente riguarderanno quindi gli aggiornamenti della situazione ambientale e programmatica del sito, gli aggiornamenti della posizione rispetto alle migliori tecniche disponibili (BAT), il resoconto dell'attività dell'impianto durante il periodo di vigenza dell'AIA, tralasciando di riproporre gli elementi che non

sono stati modificati rispetto alla prima AIA. Per le parti non trattate o non aggiornate sarà sufficiente l'attestazione che esse non hanno subito modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella prima domanda di AIA.

Se invece vengono effettuate contestualmente al rinnovo richieste di modifica valutate dal gestore come **non sostanziali** dovranno essere presentate per le parti interessate dalla modifica tutte le informazioni normalmente richieste per questo tipo di procedura, comprese la relazione descrittiva e se del caso le schede e gli allegati pertinenti, utilizzando la modulistica regionale vigente. Per le parti non interessate dalle modifiche richieste (e in generale per gli aspetti che riguardano complessivamente tutto l'impianto) valgono le considerazioni di cui sopra relative alla domanda di rinnovo per gli impianti già soggetti ad AIA. Gli aggiornamenti della domanda dovranno essere strutturati in modo che sia chiaro quali sono le parti aggiornate e quali quelle per cui si conferma la validità di quanto precedentemente presentato per poter permettere una facile consultazione. Nel caso il lavoro di integrazione tra parti non modificate e parti modificate risulti difficoltoso è preferibile ripresentare tutto l'allegato aggiornato a sostituzione del precedente, indicando e descrivendo comunque le parti oggetto di variazione. Per le modifiche non sostanziali richieste nell'ambito della procedura di rinnovo valgono le tempistiche della procedura di rinnovo, e a tali modifiche non si applica il silenzio-assenso previsto per le domande di modifica non sostanziale.

Nel caso il gestore ravvisi la necessità di richiedere modifiche non sostanziali all'impianto da realizzare con tempistiche non compatibili con quelle della procedura di rinnovo, può inviare parallelamente un'altra comunicazione all'Autorità Competente contenente le modifiche progettate e tutta la relativa documentazione; tale richiesta segue un iter amministrativo autonomo e si applicano le norme previste in materia di modifica degli impianti e le relative tempistiche per procedere alla realizzazione delle modifiche richieste (art 29-octies del DLgs 152/2006). Il gestore deve in questo caso corrispondere anche la tariffa prevista per le modifiche non sostanziali richieste.

In entrambi i casi la Provincia, ove rilevi che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà comunicazione al gestore entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, e il gestore procede ad inviare una nuova domanda di

autorizzazione come previsto all'art. 29-nonies comma 2 del DLgs 152/2006.

In caso di domanda di **modifica sostanziale**, anche non effettuata in concomitanza con il rinnovo dell'AIA, la procedura prevede che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni richieste nella domanda. Per le parti non oggetto di modifica sostanziale si ritiene opportuno che gli aggiornamenti siano forniti utilizzando gli stessi criteri da adottare nei casi di domanda di rinnovo. La relazione tecnica dovrà contenere, oltre alla relazione descrittiva delle modifiche richieste, anche i contenuti previsti per la relazione tecnica delle domande di rinnovo per le parti non oggetto di modifica sostanziale, e la domanda dovrà essere accompagnata da un aggiornamento degli allegati (comprese le planimetrie da rappresentare interamente) e delle schede interessate dalla modifica (se necessario). Per le parti nuove non precedentemente descritte e oggetto di modifica sostanziale dovrà essere presentata tutta la modulistica completa (modulistica regionale vigente approvata con D.G.R. 2411/2004). Anche in questo caso è utile specificare che gli aggiornamenti dovranno essere strutturati in modo che sia chiaro quali sono le parti aggiornate e quali rimangono valide dalle domande precedenti per poter permettere una facile consultazione. Nel caso il lavoro di integrazione tra parti non modificate e parti modificate risulti difficoltoso è preferibile rappresentare tutto l'allegato aggiornato a sostituzione del precedente, indicando e descrivendo comunque la parte oggetto di variazione.

Resta inteso che per le parti di domanda e gli allegati da rielaborare e rappresentare valgono le indicazioni generali comprese nelle guide alla compilazione approvate con la DGR 2411/2004, da integrare con quanto riportato nel seguito.

Di seguito verranno espresse per ogni parte della modulistica prevista le indicazioni ricavate dai principi esposti da seguire per la compilazione della domanda di rinnovo.

### **Relazione tecnica**

In forza dei principi generali sopra elencati la relazione tecnica si configura come parte centrale della domanda di rinnovo. All'interno della relazione tecnica dovranno essere compresi secondo tali criteri tutti gli aggiornamenti delle

informazioni contenute nella relazione presentata con la prima domanda e descritte nelle guide alla compilazione vigenti (DGR 2411/04). In particolare si esprimono di seguito valutazioni su diversi argomenti, trattati in paragrafi separati, ma che necessariamente dovranno essere affrontati nella domanda e nella valutazione in maniera integrata.

#### Inquadramento ambientale e territoriale dell'impianto.

Questa parte, generalmente inclusa nella relazione tecnica, è risultata essere interessata da alcuni elementi problematici; sono state riportate in alcuni casi difficoltà dei gestori a causa della non sempre semplice individuazione delle informazioni da elaborare e della frammentazione delle informazioni da reperire; per permettere una più agevole ed efficace compilazione di questa parte della domanda ed agevolare la valutazione contestualizzata degli impatti, la proposta progettuale di adeguamento e la conseguente valutazione istruttoria da parte dell'autorità competente, si ribadiscono le indicazioni per il gestore già fornite per la compilazione delle prime domande di AIA di prendere in considerazione le informazioni pertinenti allo specifico impianto e alla specifica situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si inserisce, utilizzando i dati disponibili ed evidenziando eventuali assenze di dati pertinenti. Ciò ovviamente non esclude che debbano essere prese in debita considerazione criticità ambientali diffuse su larghe porzioni del territorio che hanno effetto anche nel contesto specifico in cui si inserisce l'impianto. Si citano solo a titolo esemplificativo la subsidenza o l'inquinamento atmosferico diffuso per determinati inquinanti - polveri, ossidi di azoto, ozono.

In particolare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria hanno evidenziato in varie aree del territorio il superamento dei valori limite per il particolato atmosferico PM10 e il biossido di azoto (NO2) e sulla base di tali dati sono state effettuate elaborazioni che hanno condotto alla individuazione di aree di superamento zonizzate su base comunale.

Come stabilito nella delibera di Giunta Regionale n. 344/2011 i documenti elaborati per la richiesta di proroga per il biossido di azoto e per la richiesta di deroga per il PM10, nonché la documentazione ad esse allegata, costituiscono la base conoscitiva per le autorità competenti in materia di gestione della qualità dell'aria ambiente per

l'individuazione e l'attivazione delle misure e degli interventi necessari al conseguimento dei valori limite nel periodo più breve possibile, e le misure e gli interventi devono essere prioritariamente individuati e realizzati nelle aree di superamento riportate nelle cartografie tematiche di cui ai fogli "annex to form 2" degli allegati 1 e 2 alla stessa DGR 344/2011.

Sarà necessario pertanto considerare attentamente le problematiche e le criticità individuate anche nelle istruttorie per il rinnovo, nell'ambito di un quadro di interventi che tengano conto di tutte le emissioni coinvolte.

L'ottica della domande prevede che tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro di riferimento ambientale e territoriale (compresi eventuali monitoraggi e misure di ARPA) vengano messe a disposizione del gestore che rimane il responsabile della sua elaborazione e della presa di coscienza dei propri impatti e dell'individuazione delle eventuali criticità territoriali al fine di elaborare la propria proposta.

Nelle domande di rinnovo il gestore dovrà effettuare un riesame dell'inquadramento ambientale e territoriale e della valutazione degli impatti dell'impianto e della loro significatività rispetto alla situazione ambientale presente. Nella relazione dovrà pertanto essere inclusa questa parte che dovrà comprendere un aggiornamento delle parti che riguardano piani o situazioni ambientali che sono cambiati rispetto alla domanda precedente, e una esplicita attestazione che nulla è cambiato per le parti che riguardano piani e situazioni ambientali non aggiornati.

Tale parte sarà presumibilmente presente in un gran numero di domande, dal momento che la pianificazione settoriale è in continua evoluzione e per la maggior parte degli impianti sono stati elaborati, dal momento di rilascio delle AIA, varianti o nuovi piani. In particolare, come già riportato nella DGR 344/2011, si richiamano a titolo esemplificativo in appendice 1 i piani provinciali in materia di gestione della qualità dell'aria con le rispettive date di approvazione.

La funzione di questa parte della domanda rimane quella di individuare criticità riguardo alle diverse matrici ambientali e conseguentemente gli aspetti su cui concentrare lo studio per l'identificazione degli impatti principali dell'impianto e del livello di approfondimento appropriato per descriverli, e per la successiva definizione delle proposte di miglioramento o adeguamento e degli interventi da intraprendere per conseguire la sostenibilità ambientale

dell'impianto alla luce dell'analisi delle migliori tecniche disponibili (BAT o MTD) sviluppate per il determinato settore di appartenenza. La proposta del gestore dovrà contenere anche indicazioni sulla quantificazione dei benefici ambientali attesi in relazione agli interventi proposti (oltre alle misure previste per il monitoraggio e controllo delle emissioni da inserire nel piano di monitoraggio e controllo).

Sintesi della storia autorizzativa dell'impianto.

A differenza di quanto è avvenuto per le prime domande di AIA, per le domande di rinnovo gli impianti dispongono di dati ricavati dal periodo di tempo per il quale l'impianto è stato sottoposto ad AIA (in particolare saranno disponibili i dati del piano di monitoraggio e controllo), su cui si ritiene utile che il gestore compili una apposita sezione della relazione tecnica.

Si tratta di una parte "nuova" rispetto alla prima domanda, il cui scopo sarà quello di mettere in luce andamenti delle prestazioni ambientali e dei parametri rilevati, ed eventuali criticità nel rispetto di determinate prescrizioni.

In particolare tale sezione sarà articolata in due parti:

- una parte sarà costituita da una sommaria sintesi delle modifiche non sostanziali eventualmente effettuate a partire dal rilascio dell'AIA, con contestuale aggiornamento dell'analisi dell'impianto (facendo anche riferimento alla sezione C dell'AIA). Si ritiene utile che vengano anche riportati, per ogni modifica effettuata, gli estremi degli atti autorizzativi eventualmente conseguiti, indicando per ciascuno lo stato di vigenza o non vigenza. Questa parte non sarà necessariamente presente in tutti gli impianti, ma solo in quelli per cui sono state richieste ed effettuate modifiche rispetto alla situazione di rilascio dell'AIA.
- una parte, presente per tutti gli impianti, costituirà una sintesi dell'andamento dell'attività dell'impianto, che consideri l'andamento delle prestazioni ambientali in relazione all'attività svolta sulla base dei dati raccolti tramite il piano di monitoraggio e controllo approvato, e dei rapporti annuali inviati, finalizzata ad individuare i trend dei principali parametri, l'efficacia degli interventi eventualmente realizzati e a sostenere le eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio e

controllo . In generale dovranno essere complessivamente considerate le principali emissioni effettuate nelle diverse componenti ambientali, i consumi di materie prime, risorse ed energia, con la facoltà di evidenziare, se ritenuto utile, aspetti relativi a particolari parametri o emissioni. In particolare per gli allevamenti ci si concentrerà anche sui parametri caratteristici di tale attività, (quali bestiame allevato, produzione, reflui prodotti, azoto, bilancio emissioni diffuse ecc.).

In caso non fosse stato chiaramente indicato nella precedente domanda o nell'AIA si ritiene inoltre opportuno richiedere al gestore di indicare o ribadire in relazione tecnica, la capacità massima autorizzata di produzione dell'impianto, ove applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta.

#### Valutazione rispetto alle BAT e piano di miglioramento

Nell'ambito dell'aggiornamento della valutazione integrata degli impatti dovrà essere presentato anche l'aggiornamento della valutazione dell'assetto impiantistico rispetto alle migliori tecniche disponibili, che servirà per seguire le evoluzioni dell'impianto anche in rapporto con i progressi tecnologici che si sono sviluppati durante il periodo di vigenza dell'AIA. Nel riesame della configurazione e gestione dell'impianto rispetto alle migliori tecniche disponibili andranno presi in considerazione sia le modifiche degli impianti sia gli adeguamenti realizzati in seguito alla prima AIA.

Andranno riesaminate in occasione del rinnovo anche tutte le questioni già descritte e normate nell'ambito delle prime AIA che risultino ancora pendenti o comunque non ancora definitivamente concluse, i relativi approfondimenti eventualmente richiesti o che si ritiene necessario richiedere, e comunque in generale le questioni per le quali nelle prime AIA o nei successivi aggiornamenti si era fatto riferimento alla fase di rinnovo.

Per sviluppare le considerazioni per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili e per i documenti a cui fare riferimento possono ritenersi valide le indicazioni già comprese nella legislazione nazionale e nelle guide alla compilazione approvate con la modulistica regionale (a cui si rimanda), e quindi:

- Considerazioni di cui all'allegato XI alla parte seconda del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 128/2010)

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (LG MTD) emanate dal Ministero dell'Ambiente;
- BRef (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea;
- BRef proposti per l'adozione e Final Draft, per specifiche esigenze;
- In subordine i Draft in discussione presso il IPPC Bureau.

Si sottolinea che anche nella normativa nazionale con le modifiche introdotte dal DLgs 128/2010, all'art. 29-bis del DLgs 152/2006 vengono esplicitamente citati tra i documenti di cui tenere conto nel rilascio dell'AIA i BRef pubblicati dalla Commissione Europea (in continua evoluzione). In particolare andranno considerati per i rinnovi anche i BRef emanati o sottoposti a revisione dopo il rilascio dell'AIA, o comunque non considerati durante l'istruttoria dell'AIA vigente. Ad esempio, come rilevato anche dal report 2006-2008 sull'attuazione della normativa IPPC nello Stato italiano inviato dal Ministero alla Commissione Europea, il BRef trasversale sull'efficienza energetica ("energy efficiency"), approvato nel febbraio 2009, non è stato generalmente preso in considerazione in quanto emanato successivamente al rilascio delle AIA. Il gestore dovrà tenerne conto nell'elaborazione della domanda di rinnovo, anche considerando il fatto che l'utilizzo dell'energia in modo efficace ed efficiente rappresenta uno dei principi generali su cui si basa la normativa IPPC.

Il gestore, a valle delle valutazioni integrate svolte riguardo al contesto ambientale e territoriale dell'impianto e alla conseguente individuazione delle criticità, all'andamento nel tempo delle prestazioni ambientali dell'impianto e alla valutazione di tali prestazioni in base al confronto con le migliori tecniche disponibili, tenendo conto di quanto indicato ai punti precedenti, motiverà l'eventuale proposta di mantenere l'assetto attuale o proporrà un piano di miglioramento.

*Indicazioni per la regolazione delle situazioni diverse dal funzionamento a regime dell'impianto.*

L'occasione dei rinnovi comporta tra l'altro una rivalutazione dell'assetto impiantistico e produttivo degli impianti. In questo senso, nel caso non sia già stato fatto nella prima AIA, il rinnovo potrebbe essere l'occasione per

approfondire l'analisi degli aspetti legati alle situazioni diverse dal funzionamento a regime, come malfunzionamenti, manutenzioni ordinarie o straordinarie, fermata e riavvio degli impianti, guasti, fermate temporanee di entità valutata rilevante ecc. Tali valutazioni dovrebbero essere incluse nella relazione tecnica.

A riguardo, l'Art 29 sexies comma 7 del DLgs. 152/2006 prevede che " *L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.*" Si ricorda inoltre che tale aspetto era stato affrontato anche al punto 5. e).4 della modulistica vigente (DGR 2411/2004).

Si sottolinea l'utilità che il gestore, in quanto esperto e conoscitore delle dinamiche impiantistiche, proponga una descrizione delle situazioni che è ragionevolmente possibile individuare. Per tali situazioni dovrebbero essere considerati e descritti nella relazione tecnica gli aspetti legati alla stima delle eventuali emissioni, alla proposta delle misure da adottare per minimizzare le emissioni e gli impatti, e alle ricadute sul piano di monitoraggio e controllo.

Tali aspetti, una volta valutati nell'ambito dell'istruttoria, dovrebbero essere normati nell'AIA. E' necessario in particolare considerare gli aspetti legati al flusso informativo per assicurare la corretta informazione dei soggetti coinvolti e in particolare dell'autorità competente, questo anche per permettere la corretta organizzazione delle visite ispettive programmate e straordinarie, e per evitare situazioni in cui non è possibile effettuare sopralluoghi o prelievi a causa di fermata degli impianti o fasi di manutenzione o di transitorio.

In particolare per quanto riguarda le fermate prolungate dell'impianto (che non presuppongono la dismissione), che comportano la disattivazione o la modifica delle emissioni, è opportuno che vengano individuate le condizioni che configurano la rilevanza della fermata e la necessità di adottare misure per evitare possibili impatti, ulteriori rispetto alle semplici misure di tipo informativo. In particolare in questi casi il gestore valuterà le possibili connessioni con il PMC e la necessità di presentare istanza di modifica.

### Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Come ricordato, tutti gli impianti per i quali è stata rilasciata l'AIA sono soggetti al piano di monitoraggio e controllo. Si ritiene che la proposta di piano di monitoraggio e controllo nella domanda di rinnovo rivesta un ruolo di grande rilievo, in quanto costituisce la sede per permettere al gestore di valorizzare la propria conformità e proporre frequenze e metodologie di controllo adattate anche tenendo conto dei risultati ottenuti nei controlli degli anni precedenti, per esempio inserendo nuovi parametri o eliminando parametri che non si ritiene più opportuno monitorare, e rendendo più o meno frequenti le analisi di determinati parametri.

Si evidenzia inoltre che il PMC rappresenta anche uno strumento che può essere utilizzato per valorizzare procedure interne già esistenti (metodi di raccolta dati, sistemi di gestione, ecc.) o gli sforzi del gestore per creare nuove procedure gestionali e monitorare indicatori di processo.

Il gestore sulla base:

- delle valutazioni effettuate relativamente all'inquadramento ambientale e territoriale per l'individuazione delle criticità e degli impatti rilevanti specifici per l'impianto;
- della valutazione dell'assetto dell'impianto in funzione delle tecnologie installate e delle procedure adottate e in relazione alle migliori tecniche disponibili,
- degli andamenti delle prestazioni ambientali e dei controlli effettuati negli anni precedenti di esercizio,
- delle indicazioni delle apposite linee guida,

proporrà l'adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo o motiverà l'eventuale proposta di mantenere il PMC vigente. La proposta di PMC sarà valutata caso per caso dalla Provincia, acquisendo in merito anche il parere di ARPA, evitando di imporre automaticamente piani standardizzati.

### Utilizzo dei dati delle certificazioni ambientali

Gli strumenti di certificazione si sono rivelati in generale utili per favorire la presa di coscienza relativamente ai

temi ambientali del personale referente degli impianti, e si è riscontrata per le aziende certificate una maggior facilità di dialogo e comprensione tra enti e azienda, e di reperimento di informazioni durante le visite ispettive.

Tuttavia in molti casi è stata rilevata una difficoltà all'utilizzo dei dati elaborati ai fini delle certificazioni ambientali per la domanda e per l'istruttoria. Per l'utilizzo di documenti già prodotti in fase istruttoria è stata evidenziata la problematica legata al diverso formato con cui sono elaborati i dati.

E' risultato invece più agevole in alcuni casi l'utilizzo delle procedure di gestione per il Piano di monitoraggio e controllo (PMC), per esempio in casi in cui si è cercato di allineare procedure di monitoraggio, controlli e modalità di registrazione dei dati da conservare presso l'impianto prescritti in AIA con quelli previsti ai fini delle certificazioni.

Viste le tempistiche strette per il rinnovo si ritiene opportuno fin da subito ricordare che le disposizioni di legge prevedono che *"(...) le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma Uni En Iso 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, (...) possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati"* se pertinenti, e raccomandare che il gestore, nell'elaborare la domanda di rinnovo presti attenzione alla possibilità di utilizzo dei dati già elaborati, specie nei casi in cui non è previsto un particolare formato di presentazione dei dati. Affinché tale previsione possa avere efficacia si raccomanda di elaborare la proposta di piano di monitoraggio e controllo in modo che riprenda il più possibile quanto già previsto ai fini delle certificazioni ambientali; tale proposta dovrà essere presa in considerazione e valutata nel corso dell'istruttoria da parte di ARPA (nell'ambito del parere che esprime sul piano di monitoraggio e controllo) e da parte delle autorità competenti (A.C.) e, per quanto possibile compatibilmente con le esigenze di monitoraggio e controllo dell'impianto, valorizzata.

### **Allegati alla domanda di AIA e schede.**

Di seguito viene sinteticamente riportato l'elenco degli allegati e delle schede che accompagnano la domanda di AIA, fornendo per ciascuna voce le indicazioni relative alla domanda di rinnovo, secondo il principio generale di favorire una semplificazione della domanda a fronte dei dati che il gestore raccoglie e comunica ai sensi del piano di monitoraggio e controllo (PMC).

- Allegato 2A: Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultima domanda o all'ultimo aggiornamento.
- Allegato 2B: Stralcio del PRG in scala 1:2000. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultima domanda o all'ultimo aggiornamento evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti. Ovviamente bisognerà tenere conto della variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale eventualmente intervenuta nel tempo ed adeguare i propri elaborati alla pianificazione vigente.
- Allegato 3A: planimetria dell'impianto (atmosfera). Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- Allegato 3B: planimetria dell'impianto (rete idrica). Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- Allegato 3C: planimetria delle sorgenti di rumore. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.

- Allegato 3D: planimetria dell'impianto (aree di deposito materie - sostanze e rifiuti). Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- In generale per quanto riguarda le planimetrie, vista l'importanza che tali documenti rivestono anche in sede di ispezione, è opportuno che venga chiarito nella domanda quali sono le versioni aggiornate da tenere come riferimento; nel caso non venga allegata una versione aggiornata alla domanda di rinnovo, è necessario esplicitare chiaramente il riferimento alla versione che viene considerata aggiornata fornita con la domanda di rilascio dell' AIA o con una domanda di modifica non sostanziale o sostanziale. Inoltre è data la possibilità di accorpate tra loro diverse planimetrie, a patto che non ne venga compromessa la leggibilità.
- Allegato 4: Schema a blocchi del ciclo produttivo. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento evidenziando le principali modifiche intervenute dalla presentazione della domanda (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- Allegato 5: Piano di monitoraggio. In relazione all'importanza di tale sezione, si ritiene opportuno che venga aggiornato e ripresentato tenendo conto delle indicazioni fornite nei punti precedenti, sulla base degli elementi tipici dell'impianto e dei risultati del monitoraggio dell'impianto durante gli anni precedenti, evidenziando le motivazioni e le valutazioni alla base delle scelte compiute. Solo nel caso in cui si ritenga che l'esame di tutti gli elementi indicati non porti a proporre modifiche rispetto a quanto prescritto nell'AIA, e in assenza di modifiche dell'impianto che richiedano modifiche del piano di monitoraggio e controllo, esso potrà essere omesso, specificando esplicitamente che si ritiene opportuno confermare quanto precedentemente approvato.
- Allegato 6: Documentazione di previsione di impatto acustico secondo DGR n° 673/2004. Dovrà essere

ripresentato o aggiornato se ci sono state variazioni degli impatti, o se le valutazioni svolte rispetto all'inquadramento ambientale e territoriale lo richiedono. Può essere in caso contrario sostituito dall'attestazione che gli impatti non sono variati. In tal caso andrà eventualmente ripresentato con la periodicità indicata nel PMC.

- Allegato 7: Schede di sicurezza. Potranno essere conservate presso l'impianto (come da indicazioni della D.G.R. 2411/04) e fornite a richiesta dell'autorità competente. Dovranno essere fornite informazioni sugli aggiornamenti delle schede stesse intervenuti dopo la presentazione della domanda.
- Allegato 8: Tariffe. Da presentare esplicitando le valutazioni condotte per la determinazione della tariffa per il rinnovo, comprendendo anche il calcolo del grado di complessità dell'impianto (previsto nella DGR 667/2005), che servirà per calcolare le tariffe dei controlli programmati e per le successive modifiche non sostanziali di AIA.
- Allegato 9: sintesi non tecnica. Da presentare solo se sostanzialmente modificata rispetto alla precedente versione fornita.
- Scheda A - identificazione dell'impianto. E' da ripresentare solo se variata, o altrimenti dichiarare che rimane valida la versione già presentata. Se si tratta di aggiornare solo alcuni dati può essere utilizzata in sostituzione la relazione tecnica. E' necessario inserire anche l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata), qualora l'azienda ne sia dotata.
- Scheda B - autorizzazioni vigenti e interventi ambientali. E' da ripresentare solo se variata, o altrimenti dichiarare che rimane valida la versione già presentata. Se si tratta di aggiornare solo alcuni dati può essere utilizzata in sostituzione la relazione tecnica. Per gli impianti già dotati di AIA, tralasciare la parte che riguarda le autorizzazioni settoriali sostituite.
- Scheda C - materie prime. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).
- Scheda D - Ciclo produttivo. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati). Si ritiene

comunque utile specificare, ove non fosse già chiaramente indicata nell'autorizzazione, la capacità produttiva massima autorizzata, ed eventuali vincoli. A tale scopo può essere eventualmente utilizzata anche la relazione tecnica.

- Scheda E - emissioni in atmosfera. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).
- Scheda F - risorse idriche. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).
- Scheda G - emissioni idriche. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).
- Scheda H - rumore. Non occorre ripresentarla (vedi quanto indicato in merito all'allegato 6).
- Scheda I - rifiuti. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richieste di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).
- Scheda L - Energia. Non occorre ripresentarla a meno che non ci siano richiesta di modifica (si fa riferimento ai report annuali inviati).

Le indicazioni fornite si riferiscono all'elenco dei documenti della modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per i settori industriali (allegato 1 alla D.G.R. 2411/2004). Tali indicazioni valgono anche per i corrispondenti documenti approvati per il settore dei rifiuti, e per le discariche (allegati 2 e 3 alla D.G.R. 2411/2004). Per esempio quanto detto per le planimetrie dei settori industriali vale anche per le planimetrie delle discariche - allegati 3A, 3B, 3C, 4. In merito agli impianti che gestiscono rifiuti si specifica che va allegata alla domanda di rinnovo anche la documentazione relativa a requisiti soggettivi e certificati antimafia, richiesta dalla normativa di settore.

#### **Indicazioni specifiche per gli impianti del settore allevamenti**

Con riferimento all'elenco dei documenti allegati alla domanda per il settore allevamenti, approvato con DGR

2411/2004, per quanto riguarda gli allegati di contenuto analogo a quelli descritti per i settori industriali (allegati da 1 a 9, schede dalla A alla L), si confermano le indicazioni fornite precedentemente. Per quanto riguarda alcune parti più specifiche relative agli allevamenti, e in particolare agli spandimenti di effluenti zootecnici in agricoltura, alla luce dei cambiamenti normativi avvenuti rispetto alla situazione di riferimento al momento in cui è stata approvata la L.R. 21/04, si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche, per aggiornare quanto previsto e razionalizzare le comunicazioni dei dati da parte dei gestori.

Il principio che è stato ritenuto appropriato è quello di non regolare in AIA gli spandimenti di effluenti di allevamento tal quali o trattati, in quanto avvengono al di fuori dall'area dell'impianto (definito unità tecnica permanente nella normativa IPPC).

Resta inteso ovviamente che la domanda di AIA dovrà comunque comprendere le valutazioni riguardanti l'impatto complessivo dell'impianto (ad es: emissioni di ammoniaca e metano) e le valutazioni sull'applicazione delle BAT, che rientrano nel l'ambito dell'AIA, comprendendo tra le condizioni di esercizio anche gli aspetti generali legati all'attività di spandimento. Inoltre la domanda dovrà comprendere anche le altre informazioni relative agli spandimenti che vengono richieste nella modulistica, per fornire un quadro informativo completo a supporto dell'istruttoria, che verrà aggiornato e regolato, per le parti non regolate in AIA, secondo la normativa di settore.

Tale approccio appare coerente con quanto avviene per le comunicazioni sui rifiuti di cui all'art 29-quater comma 11, in cui si prevede che "le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V", e lascia quindi la possibilità di intervenire sull'impianto anche con una procedura di carattere settoriale.

Inoltre sarà necessario evitare per quanto possibile, nel rispetto delle finalità e degli ambiti di intervento delle diverse procedure, la duplicazione delle comunicazioni da parte degli impianti.

Nel nuovo regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica, già sottoposto alla fase di pubblicizzazione sul portale web *Ermes Ambiente* scaduta il 14 giugno 2011, è previsto che le aziende in AIA presentino una comunicazione

alla Province attraverso un applicativo web che rientra nel sistema informativo agricolo regionale. In coerenza con quanto previsto all'articolo 29-ter comma 3 del DLgs 152/06, che prevede che le informazioni fornite secondo qualunque altra normativa possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda di AIA e possono essere ad essa allegata, sarà possibile allegare tale comunicazione relativa agli spandimenti in sostituzione di una parte dei dati previsti nella modulistica, secondo le indicazioni riportate di seguito.

Sul piano pratico si forniscono le seguenti indicazioni per gli allegati a contenuto informativo specifico:

- Allegato 3E: planimetria dello stabilimento. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- Allegato 3F: planimetria depositi letami e liquami. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
- Allegato 3G: planimetria terreni per lo spandimento. Ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti. Se tale planimetria è ricompresa tra le informazioni inserite nella comunicazione da effettuare tramite l'applicativo web del sistema informativo regionale sull'agricoltura, è possibile allegare la stampa della comunicazione effettuata.
- Allegato 10: Piano di Utilizzo Agronomico. E' da tenere presso l'impianto, in coerenza con quanto stabilito dalla norma di settore.
- Scheda M - stoccaggio e spandimento reflui. Tabb. M1-M5, che contengono informazioni di carattere strutturale (caratteristiche dei contenitori di letame e di liquame) e

sulla produzione di reflui: ripresentare solo se ci sono modifiche rispetto all'ultimo aggiornamento, evidenziando le modifiche intervenute (ed eventuali atti di aggiornamento dell'AIA) in coerenza con quanto riportato nella specifica sezione della relazione tecnica, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti; in quest'ultimo caso si intendono confermati i dati forniti con la documentazione precedentemente presentata anche ai fini della normativa di settore. Se tali dati sono ricompresi tra le informazioni inserite nella comunicazione da effettuare tramite l'applicativo web del sistema informativo regionale sull'agricoltura, è possibile allegare la stampa della comunicazione effettuata. Tab. M.6 relativa ai terreni per lo spandimento agronomico: fare riferimento alla comunicazione da effettuare tramite l'applicativo web del sistema informativo regionale sull'agricoltura, da allegare alla domanda.

**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

Il rinnovo dell'autorizzazione è disciplinato dall'art. 29-octies del DLgs. 152/2006, che prevede che il gestore sei mesi prima della scadenza dell'AIA presenti una domanda di rinnovo allegando una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per la domanda di AIA. Il rinnovo potrà prevedere la conferma o l'aggiornamento delle condizioni dell'AIA.

La LR 21/2004 (art. 11) per quanto riguarda il rinnovo delle AIA rimanda a quanto prescritto dalla normativa nazionale.

La domanda di rinnovo, fino all'emanazione delle indicazioni per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA di cui alla lettera c) della presente deliberazione, può quindi essere presentata presso il competente ufficio indicato dall'Amministrazione Provinciale, per dare avvio alla procedura prevista.

L'autorità competente provvede ad una verifica preliminare della completezza della domanda ai fini della comunicazione di avvio del procedimento, secondo i criteri elencati nella presente delibera (allegato 1).

Qualora essa risulti incompleta l'autorità competente può richiedere integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Fino alla presentazione della documentazione integrativa i termini si intendono interrotti.

Per le domande per le quali la verifica ha avuto esito positivo, l'Autorità Competente invia ai sensi della legge 241/1990 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la comunicazione di avvio del procedimento al gestore e agli enti interessati.

La stessa comunicazione è pubblicata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. a cura dell'autorità competente sul BUR della Regione.

La procedura di rinnovo prevede la convocazione da parte dell'autorità competente di una conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 241/90 e successive modificazioni. Nell'ambito della stessa conferenza dei servizi l'autorità

competente acquisisce le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, e può richiedere integrazioni alla documentazione presentata dal gestore, indicando un termine massimo per la presentazione della documentazione integrativa non superiore ai 90 giorni.

Lo schema di Autorizzazione Integrata Ambientale è trasmesso dalla Provincia al gestore prima della conclusione della procedura, indicando un termine entro cui il gestore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La Provincia si esprime entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

La Provincia può avvalersi di ARPA come supporto nelle fasi istruttorie, a seguito della stipula di convenzioni appositamente concordate.

La Provincia cura la richiesta di pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA sul BUR, indicando che la stessa è consultabile anche sul portale IPPC-AIA.

## Appendice 1

Quadro dei piani provinciali approvati in materia di gestione della qualità dell'aria da considerare nelle domande e nelle istruttorie dei rinnovi delle AIA, con indicazione della data di approvazione.


*Tabella 1 - Piani provinciali in materia di gestione della qualità dell'aria.*

Provincia	Delibera Approvazione Piano	Iter pianificazione	NOTE / ENTRATA IN VIGORE
Bologna	DCP n. 69 del 9/10/2007	<i>Accordo di Pianificazione</i> Piano approvato	In vigore dal 7 novembre 2007 BUR n. 160 del 7/11/2007
Ferrara	DCP n. 24/12391 del 27/02/2008	Piano approvato	In vigore dal 26/03/2008 BUR n. 48 del 26/03/2008
Forlì-Cesena	DCP n. 84071/175 del 24/09/2007	Piano approvato	In vigore dal 24 ottobre 2007 BUR n. 156 del 24/10/2007
Modena	DCP n. 47 del 29/03/2007	Piano approvato	In vigore dal 9 maggio 2007 BUR n. 61 del 9/05/2007
Piacenza	DCP n. 77 del 15/10/2007	Piano approvato	In vigore dal 7 novembre 2007 BUR n. 160 del 7/11/2007
Parma	DCP n. 29 del 28/3/2007	Piano approvato	In vigore dal 23 maggio 2007 BUR n. 68 del 23/5/2007
Ravenna	DCP n. 78 del 27/7/2006	<i>Accordo di Pianificazione</i> Piano approvato	In vigore dal 27 settembre 2006 BUR n. 139 del 27/09/2006

Reggio Emilia	DCP n. 113 del 18/10/2007	Piano approvato	In vigore dal 21 novembre 2007 BUR n. 168 del 21/11/2007
Rimini	DCP n. 98 del 18/12/2007	Piano approvato	In vigore dal 16 gennaio 2008 BUR n. 7 del 16/01/2008

## Appendice 2

Quadro riepilogativo qualitativo delle scadenze delle autorizzazioni integrate ambientali previste nel tempo in Emilia-Romagna.



Il quadro è stato elaborato con riferimento ai dati presenti sul portale AIA a gennaio 2011, allo scopo di fornire un'informazione qualitativa, per ordine di grandezza, in merito alla consistenza numerica di autorizzazioni in scadenza nel tempo.

— — — — —

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1225

data 20/07/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'